



Comune di Potenza

Ufficio Sport

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN
GESTIONE, SENZA RILEVANZA ECONOMICA, DEL
CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA SITO IN C.DA
MACCHIA ROMANA.**

INDICE

Art. 1	Oggetto della concessione	pag.	3
Art. 2	Presca in consegna e restituzione dell'impianto	pag.	3
Art. 3	Uso dell'impianto	pag.	3
Art. 4	Durata della concessione	pag.	3
Art. 5	Valore della concessione	pag.	4
Art. 6	Canone	pag.	4
Art. 7	Oneri a carico dell'affidatario	pag.	4
Art. 8	Tariffe	pag.	4
Art. 9	Orari di apertura dell'impianto	pag.	4
		pag.	5
Art. 10	Riserve a favore dell'Amministrazione Comunale		
Art. 11	Servizio di custodia	pag.	5
Art. 12	Obblighi del concessionario	pag.	5
Art. 13	Utilizzo degli spazi pubblicitari	pag.	7
Art. 14	Polizze assicurative	pag.	8
Art. 15	Obblighi previdenziali	pag.	8
Art. 16	Divieto di subconcessione della gestione	pag.	9
Art. 17	Servizi di supporto	pag.	9
Art. 18	Migliorie, addizioni e messa in opera di strutture fisse o mobili	pag.	9
Art. 19	Verifiche e controlli	pag.	10
Art. 20	Penali e revoca	pag.	10
Art. 21	Recesso	pag.	11
Art. 22	Rinnovo	pag.	11
Art. 23	Riferimento al regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali	pag.	11
Art. 24	Spese inerenti la stipula della convenzione	pag.	11
Art. 25	Controversie	pag.	11

ART. 1
Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione del complesso sportivo Campo Scuola di Atletica Leggera di proprietà comunale sito in c.da Macchia Romana di Potenza.

ART. 2
Presa in consegna e restituzione impianto

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura.

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in buono stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà del Comune, entro tre mesi.

ART. 3
Uso dell'impianto

La gestione ha lo scopo di garantire l'omologazione dell'impianto per la disputa delle attività agonistiche previste dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e dalla Federazione Italiana Rugby.

Al concessionario compete la programmazione ed il coordinamento delle attività sportive svolte nell'impianto.

La gestione ha inoltre lo scopo di:

1. di garantire l'uso dell'impianto prioritariamente alle società sportive, che abbiano il preciso scopo di promuovere la pratica delle discipline sportive dell'atletica leggera e del rugby e, in subordine, alle altre società sportive la cui attività sia praticabile nell'impianto e compatibile con le due suddette discipline;
2. di consentire al Comune una razionalizzazione degli spazi ed una economia di gestione degli impianti, così come richiesto dalle vigenti normative in materia di contabilità;

La gestione dell'impianto, pertanto, non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi formalmente autorizzati dal Comune.

ART. 4
Durata della concessione

La concessione potrà avere durata da un minimo di 5 anni ad un massimo di 15 anni, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data del verbale di consegna dell'impianto.

La determinazione del periodo di affidamento avverrà sulla base dell'investimento proposto dal concorrente risultante idoneo all'aggiudicazione.

ART. 5
Valore della concessione

Il valore della concessione del campo scuola di atletica leggera è stimato in € 112.500,00 sulla base degli introiti annuali, stimati in € 7.500,00, moltiplicato per gli anni della durata massima della concessione.

ART. 6
Canone

Alla convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario verrà applicato un canone ricognitorio di Euro 200,00 annui in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, giusta deliberazione di Giunta Comunale n.92 del 23/06/2011.

ART. 7
Oneri a carico dell'Amministrazione

Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri di manutenzione straordinaria, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Potenza. Esso effettuerà sopralluoghi necessari per verificare lo stato di manutenzione e di gestione degli impianti a mezzo dei tecnici comunali coadiuvati da personale specializzato e potrà anche disporre verifiche straordinarie ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Nel caso in cui si dovessero realizzare opere di straordinaria manutenzione, l'impianto potrà per ragioni di sicurezza essere temporaneamente chiuso.

In qualunque momento il Comune di Potenza potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie:

- a) per lavori urgenti e di breve durata (5 – 10 giorni lavorativi) sarà sufficiente un preavviso di giorni 3;
- b) per tutti gli altri lavori con preavviso di giorni 60 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A. R.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Gestore al Comune. In tal caso l'Amministrazione Comunale, ove se ne riscontrano le possibilità, potrà trovare soluzioni alternative su altri impianti comunali con l'applicazione delle tariffe vigenti.

L'Amministrazione Comunale è proprietaria degli arredi, dei materiali e delle attrezzature quali risulteranno da inventario predisposto al momento della consegna della gestione.

ART. 8
Oneri a carico del concessionario

Tutte le spese necessarie alla gestione dell'impianto sono a carico del concessionario, tranne quelle relative alla manutenzione straordinaria.

I contratti relativi alla fornitura delle utenze, dovranno essere intestati al concessionario entro trenta giorni dalla stipula del relativo contratto di concessione.

ART. 9
Tariffe

Le tariffe a carico dell'utenza saranno introitate dal concessionario a copertura delle spese di gestione.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare le tariffe attualmente in vigore, riportate nell'allegato "A" del presente disciplinare, per i primi tre mesi di gestione.

Trascorso tale periodo, il concessionario ha la facoltà di proporre un nuovo piano tariffario che dovrà essere condiviso dall'Amministrazione ed approvato con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti e in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

Il concessionario avrà cura di esporre in luogo visibile, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 10
Orari di apertura dell'impianto

Il concessionario ha l'obbligo di assicurare l'orario di apertura dell'impianto attualmente in vigore, riportate nell'allegato "B" del presente disciplinare, per i primi tre mesi di gestione.

Dopo detto periodo, il concessionario, previa intesa con l'Amministrazione Comunale, ha la facoltà di variare l'orario di apertura.

ART. 11
Riserve a favore dell'Amministrazione comunale

Il concessionario metterà a disposizione dell'Amministrazione comunale e delle scuole cittadine, l'impianto sportivo con le seguenti modalità:

- le scuole cittadine, sulla base di tariffe agevolate da concordare con l'Amministrazione comunale e compatibilmente con le attività e le manifestazioni principali previste nell'impianto, nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
- l'Amministrazione si riserva il diritto di disporre gratuitamente del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 30 giorni) nella ragione di dieci giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del concessionario.

Il progetto organizzativo e gestionale dovrà contenere l'indicazione di come il concessionario intenda programmare le attività, specificando gli spazi che saranno messi a

disposizione per l'utilizzo a pagamento dell'impianto da parte degli utenti non associati, nonché gli spazi che invece utilizzerà per le attività proprie dell'associazione e riservate ai propri soci.

ART.12 **Servizio di custodia**

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 13 **Obblighi del concessionario**

Sono a carico del concessionario tutti gli interventi necessari per assicurare l'ottimale funzionamento dell'impianto, la cura e, se necessario, la sostituzione dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e di tutto quanto sia connesso con la gestione e con l'utilizzo dello stesso.

In particolare il concessionario ha l'obbligo:

- a) di gestire l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse, in conformità alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- b) di gestire l'impianto rispettando le modalità e gli obiettivi così come indicati nell'eventuale progetto di miglioramento delle strutture esistenti e nel progetto organizzativo e gestionale presentati in sede di gara;
- c) di compilare semestralmente una scheda di rilevamento statistico riguardante l'andamento delle attività, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione da effettuare;
- d) di presentare entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto e delle attività svolte nell'anno precedente;
- e) di vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti dell'impianto delle norme previste dal presente capitolato, dotandosi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attività consentite dall'affidamento in gestione;
- f) di consentire in ogni momento e senza preavviso visite ed ispezioni all'impianto da parte di tecnici e funzionari dell'Amministrazione Comunale a ciò incaricati e fornire ad essi le informazioni eventualmente richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento ed alla conduzione tecnica dell'impianto che potranno riguardare anche lo stato di conservazione dei beni affidati in gestione, in relazione al quale potrà essere disposta l'esecuzione di interventi manutentori ritenuti necessari;
- g) di impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune;
- h) di rispondere di tutti i danni causati a ciascuna parte del complesso sportivo e relative pertinenze, per tutto il periodo di durata della gestione, anche se gli eventi dannosi fossero imputabili al personale addetto alla gestione tecnica

- dell'impianto, agli utenti ammessi al godimento del bene e a tutti coloro che, per qualsiasi motivo, hanno accesso ad esso;
- i) di contrarre con oneri a proprio carico polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti al concessionario per danni a persone in conseguenza di tutte le attività gestite, con massimale minimo di € 500.000,00 unico per catastrofe e per danni a persone e a cose, come specificato al successivo articolo 15, maggiorata, nel caso di lavori realizzati dal concessionario, di un importo pari all'investimento proposto, che sarà svincolato, con riduzione sulla polizza principale solo a termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato da questa Amministrazione comunale con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti del Comune o da diverso soggetto individuato dallo stesso);
 - j) di rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge; per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per danni che possano derivare al personale stesso e per i danni che detto personale possa causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
 - k) della conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile di impianto; dovranno inoltre essere comunicati al Comune i nominativi degli istruttori, dei tecnici, degli addetti all'impianto e del sopraindicato responsabile, i quali dovranno partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento curati dall'Amministrazione Comunale;
 - l) della manutenzione ordinaria dell'immobile e sue pertinenze e tratti di allacciamento; per interventi di manutenzione ordinaria si intendono:
 - 1. riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
 - 2. riparazione, rinnovamento, sostituzione ed integrazione per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici (idrico-sanitario, elettrico, termico);
 - 3. riparazione, rinnovo, sostituzione ed introduzione di intonaci, rivestimenti, parti mobili-rimovibili, pavimenti ed infissi
 - 4. quelli che riguardano le opere esterne di pulitura, riparazione sostituzione e rifacimento di infissi esterni, delle recinzioni, del manto campo da gioco e delle pavimentazioni esterne;
 - m) della conduzione degli impianti tecnologici dell'intero immobile e sue pertinenze (ivi compresi i tratti di allacciamento) attraverso proprio personale specializzato o l'affidamento a ditta specializzata nel rispetto della normativa vigente; il concessionario dovrà inoltre garantire la sostituzione di parti di ricambio degli impianti, stipulando apposita polizza fideiussoria di importo non inferiore a € 150.000,00 a garanzia della eventuale mancata esecuzione di tutti gli interventi previsti a suo carico;
 - n) dell'intestazione a proprio nome dei contratti per la fornitura di energia elettrica, acqua e prodotti per il riscaldamento;
 - o) del pagamento di tutte le imposte, tasse ed assicurazioni relativi all'impianto gestito;
 - p) di mettere l'impianto a disposizione gratuita e prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per la realizzazione di manifestazioni

- organizzate all'Amministrazione Comunale fino ad un massimo di 10 giornate per anno, la cui data dovrà essere concordata e confermata almeno 30 giorni prima dell'effettivo svolgimento;
- q) di mettere l'impianto a disposizione per l'atterraggio degli elicotteri delle forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile;
 - r) il concessionario dovrà inoltre esporre apposite tabelle indicanti la proprietà "COMUNE DI POTENZA – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE" (all'esterno) e le tariffe convenzionate praticate (all'interno in modo visibile);
 - s) In occasione di manifestazioni a carattere non sportivo, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, il concessionario dovrà osservare e far osservare il limite massimo delle persone ammissibili come stabilito dalla Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.

ART. 14

Utilizzo degli spazi pubblicitari

Al concessionario competono in esclusiva gli introiti derivanti dalla vendita dei soli spazi pubblicitari ubicati nell'impianto e visibili esclusivamente dall'interno dello stesso.

Il concessionario dovrà presentare al riguardo un progetto da sottoporre alla preventiva approvazione dei competenti organi comunali. Il progetto dovrà comprendere tra l'altro l'indicazione dei corrispettivi richiesti.

Al concessionario competono tutte le pratiche, le autorizzazioni e tutti i nulla osta richiesti dalle norme in vigore, gli oneri dell'imposta pubblicitaria, i rimessaggi e manutenzione del materiale pubblicitario.

Qualsiasi contratto pubblicitario e/o rapporto di sponsorizzazione che interessi la struttura ed i locali in concessione non dovrà eccedere la durata della concessione medesima.

Il concessionario è in ogni caso responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo questa Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con il Comune recante, dopo la dicitura "Città di Potenza", l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, e le discipline sportive praticate.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 15

Polizze assicurative

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e si obbliga a tenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione e della gestione della struttura sportiva.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

- a) contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, nulla escluso né eccettuato;
- b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto;

Il concessionario provvederà alla copertura assicurativa dei rischi connessi allo svolgimento della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando Terzi tra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Potenza.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Potenza; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovrà essere depositata presso gli uffici comunali entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dell'impianto e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 16

Obblighi previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso l'impianto sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. L'Amministrazione Comunale annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nell'impianto nonché della documentazione comprovante il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla vigente normativa a loro favore.

L'Amministrazione Comunale potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 17

Divieto di sub-concessione della gestione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, l'affidamento della gestione oggetto del presente capitolato a nessun titolo e per nessuna ragione, tranne che i servizi di cui al successivo articolo 18.

Nessun locale o struttura dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente capitolato se non previo espresso consenso scritto da parte di questa Amministrazione Comunale.

Art. 18

Servizi di supporto

Il concessionario potrà attivare all'interno dell'impianto, subordinatamente alla preventiva formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, servizi di supporto all'esercizio dello sport quali sede sociale, bar, punti di ristoro, tavola calda, attività di recupero funzionale alla pratica sportiva e rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività praticate nell'impianto.

Il concessionario è tenuto a munirsi in proprio delle autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività che dovranno essere intestate al legale rappresentante della società concessionaria.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della concessione.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi.

E' data facoltà al concessionario di affidare a terzi i servizi di cui al presente articolo; in tal caso il concessionario dovrà darne sollecita comunicazione al Comune per la necessaria e preventiva autorizzazione.

Il concessionario e l'affidatario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi ai servizi medesimi.

Art. 19

Migliorie, addizioni e messa in opera di strutture fisse o mobili

Il concessionario qualora volesse apportare migliorie, modifiche e/o addizioni alla struttura o collocare in essa nuove attrezzature o migliorare quelle esistenti, dovrà richiedere formale autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

Alla richiesta di autorizzazione il concessionario dovrà allegare la relazione descrittiva di massima riguardante gli interventi che si intendono eseguire nonché il piano di ammortamento degli interventi medesimi.

Solo a seguito di formale assenso da parte dell'Amministrazione Comunale, il concessionario potrà procedere, a propria cura e spese, a quanto richiesto.

Le opere autorizzate resteranno di proprietà del Comune senza diritto al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per la loro realizzazione.

Al termine della concessione, rimarranno di proprietà del concessionario invece le attrezzature mobili, precedentemente acquistate e utilizzate nell'impianto durante il periodo della gestione.

Il principio non vale per le strutture mobili acquistate per sostituire quelle deteriorate dall'uso, ma solo per quelle non elencate nel verbale di consistenza di cui all'art. n. 2.

Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dal Concessionario dovessero richiedere prove, usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell'impianto, ciò dovrà essere acquisito o effettuato a cura e spese dello stesso Concessionario.

I lavori necessari alle migliorie, modifiche e/o addizioni alla struttura dovranno essere garantiti dal convenzionato tramite polizza assicurativa o fidejussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto, che sarà svincolata solo a termine dei lavori e a collaudo ultimato.

ART. 20 **Verifiche e controlli**

Il Comune di Potenza potrà verificare in ogni momento, attraverso propri funzionari, la puntuale ed integrale osservanza di tutto quanto previsto nel presente capitolato.

Detti funzionari avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione e sui lavori di miglioria in corso d'opera.

ART. 21 **Penali e revoca**

In caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli di cui al precedente art. 20, in ordine a quanto previsto nella convenzione ed all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto, sarà richiesto il pagamento a favore dell'Amministrazione Comunale di una penale pari al canone annuo di concessione, che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze.

In caso di gravi e reiterate inadempienze di quanto disposto nella convenzione il Comune potrà dichiarare con atto deliberativo del Consiglio Comunale, previa diffida da parte dei competenti uffici comunali, la revoca della concessione con effetto immediato. Al concessionario inadempiente, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni da parte del Comune, sarà dovuto un adeguato indennizzo per gli interventi migliorativi già realizzati e non ancora ammortizzati.

ART. 22 **Recesso**

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata dall'Amministrazione comunale con un preavviso di mesi tre.

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso il Comune provvederà all'incameramento della cauzione, ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate e il diritto a favore del Comune all'eventuale risarcimento danni.

Pari facoltà di recesso con preavviso di sei mesi, è prevista a favore dell'Amministrazione Comunale.

In tutti i casi di cui al presente articolo sarà disposto il conseguente riscatto anticipato

delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto e non ancora ammortizzate. Detto riscatto potrà essere corrisposto direttamente dal Comune o, in caso di affidamento ad altro soggetto, dal gestore subentrante.

ART. 23 Rinnovo

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma, in considerazione dei positivi risultati conseguiti nel corso della gestione dell'impianto e nel caso in cui il concessionario dovesse proporre investimenti atti a migliorare o integrare le strutture esistenti, la stessa concessione potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini e la durata.

La richiesta di rinnovo, corredata dal progetto di massima degli interventi proposti ed il relativo piano di ammortamento, dovrà essere inoltrata al Comune entro il termine improrogabile di 180 giorni dalla scadenza della concessione al fine di consentire l'espletamento dell'iter deliberativo entro la stessa data.

ART. 24 Riferimento al regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali

Quanto previsto nel presente capitolato viene integrato con il vigente regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali, per quanto compatibile.

ART. 25 Ottemperanza degli obblighi di cui alla Legge n. 244/2007.

Il concessionario ai sensi dell'art. 2, comma 461 dell'ella Legge 244/2007 è tenuto ad emanare una "Carta della qualità dei servizi" da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinate nei contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantire, quelle per proporre reclamo e accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

Inoltre ai sensi dell'art. 2, comma 461, lettera f) le previsioni delle attività di cui alla lettera b), c), d) previste dal predetto comma devono essere finanziate con n prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

ART. 26
Spese inerenti la stipula della convenzione

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

ART. 27
Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il soggetto concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Potenza ed il foro competente sarà quello di Potenza.